REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1123 /2025 R.G.L. promossa da:

[redacted], [redacted]
[redacted], [redacted]
[redacted], [redacted]
[redacted], [redacted]
[redacted], [redacted]

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Villari, Giovanni Giovannelli, domiciliati come da ricorso introduttivo;

RICORRENTI

CONTRO

[redacted], nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini, Ruggero Ponzone, Simone Basso, domiciliata come da memoria costitutiva;

RESISTENTE

OGGETTO: orario di lavoro, retribuzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti:

"*1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dei signori* [redacted] *a svolgere un orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali nel periodo rispettivamente dal*

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

giorno 1.4.2019 ([redacted]), dal giorno 1.6.2019 ([redacted]), dal 22.9.2019 ([redacted]) e dal giorno 1.2.2020 ([redacted]), per tutti fino al 31.5.2021 e, conseguentemente, che le ore di lavoro rese in tale periodo oltre il limite delle 39 ore settimanali costituiscono lavoro straordinario, con diritto dei ricorrenti a percepire la relativa retribuzione con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 13 del CCNL.

2) Per conseguenza, condannare [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti le seguenti somme lorde:

- *[redacted]: € 6.796,42 di cui € 468,72 a titolo di TFR*
- *[redacted]: € 6.702,39 di cui € 462,23 a titolo di TFR*
- *[redacted]: € 5.339,08 di cui € 368,21 a titolo di TFR*
- *[redacted]: € 6.455,59 di cui € 445,93 a titolo di TFR*
- *[redacted]: € 3.445,23 di cui € 297,74 a titolo di TFR*

ovvero le diverse somme che saranno riconosciute di giustizia, oltre in ogni caso a rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo effettivo.

3) In subordine e salvo gravame, accertare il diritto dei ricorrenti alla retribuzione delle ore di lavoro rese oltre le 39 ore settimanali e fino al limite delle 44 ore settimanali, e per conseguenza condannare [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti le seguenti somme lorde: [redacted]: € 5.228,02 di cui € 360,55 a titolo di TFR

- *[redacted]: € 5.155,68 di cui € 355,56 a titolo di TFR*
- *[redacted]: € 4.106,88 di cui € 283,24 a titolo di TFR*
- *[redacted]: € 4.973,84 di cui € 343,02 a titolo di TFR*
- *[redacted]i: € 3.320,91 di cui € 229,03 a titolo di TFR*

ovvero le diverse somme che saranno riconosciute di giustizia, oltre in ogni caso a rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo effettivo.

4) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari."

Per la resistente:

"Previo spostamento dell'udienza a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c del quale si fa espressa istanza ex art. 418 c.p.c

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Previa occorrendo ammissione degli infradedotti capi di prova per interpello e testi

In caso di contestazione avversaria circa l'effettiva sottoscrizione e validità dei

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

Verbali di Accordo 11.10.2018 e 09.12.2020 in atti, previa richiesta di esibizione degli stessi ex art. 210 c.p.c. ad Assoespressi e/o alle OO.SS Filt CGIL, Fit CISL e UIL Trasporti

In caso di contestazione avversaria circa l'effettiva sottoscrizione e validità del Verbale di Accordo 25.03.2019, previa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. a [redacted] *alla soc.* [redacted], [redacted] *e/o alle OO.SS Filt CGIL, Fit CISL e UIL Trasporti*

In via Principale:

Rigettarsi il ricorso avversario

In via riconvenzionale subordinata

In subordine, in denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale delle domande attrici, previa occorrendo CTU contabile:

accertarsi il diritto della società convenuta, per le causali di cui in memoria, a vedersi rimborsare dai ricorrenti tutte le somme da questi percepite (e maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria) a titolo di indennità di trasferta [redacted]*, indebitamente loro erogate dalla società convenuta e nel dettaglio qui riportate:*

[redacted]*, € 6.222 lordi;*

[redacted] *€ 6.467 lordi;*

[redacted] *€ 6.148 lordi;*

[redacted]*, € 5.908 lordi;*

[redacted] *€ 6.017 lordi*

e conseguentemente

compensarsi le predette somme (percepite dai ricorrenti a titolo di indennità di trasferta [redacted]*), maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria, con quanto dovesse risultare a credito dei ricorrenti, con conseguente condanna dei ricorrenti a corrispondere alla convenuta le relative eventuali differenze a credito di quest'ultima.*

In via subordinata

Previa occorrendo CTU contabile, ridursi le pretese avversarie nella misura accertanda in corso di causa

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo in cui quest'ultima ha avuto in gestione l'appalto [redacted] presso il magazzino di

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

Buccinasco (MI) e rivendicano il diritto ad essere retribuiti con la maggiorazione del 30% prevista dal CCNL applicato per il lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro rese oltre il limite delle 39 ore settimanali, nei periodi in cui il loro contratto di lavoro era a tempo pieno e quindi, per il ricorrente [redacted] dall'assunzione avvenuta il 1.4.2019, [redacted] da giugno 2019, [redacted] da settembre 2019, [redacted] da febbraio 2020; per tutti fino al 31.5.2021, epoca di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta.

I ricorrenti sono stati inquadrati nel livello G1 del CCNL per i dipendenti del settore Logistica, Spedizione e Trasporto Merci, con mansioni di driver addetti alle consegne.
I ricorrenti, in particolare, contestano la sussistenza in concreto del carattere discontinuo dell'attività lavorativa svolta e, conseguentemente, l'applicabilità al loro rapporto di lavoro degli accordi collettivi aziendali che hanno elevato a 44 ore il limite dell'orario ordinario settimanale.

La società convenuta si è tempestivamente costituita chiedendo la reiezione delle domande: in via preliminare, ha eccepito la decadenza dei lavoratori dal diritto di richiedere le differenze retributive; nel merito, ha sostenuto che l'orario di lavoro ordinario applicabile fosse di 44 ore settimanali per effetto degli accordi collettivi di secondo livello valevoli presso la filiera della committente [redacted] e che quindi le ore dalla 40ª alla 44ª non costituissero straordinario; che l'indicazione di un orario di lavoro settimanale di 39 ore presente nelle lettere di assunzione ed in quelle di trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno sia frutto di un errore materiale dovuto all'impiego di lettere standard; che la qualificazione del lavoro come discontinuo sia stata legittimamente operata dalle parti sociali e che, comunque, la concreta organizzazione del lavoro confermi l'alternanza tra attività effettiva e periodi di inattività;
in via riconvenzionale subordinata, la società ha chiesto la restituzione delle indennità di trasferta corrisposte ai ricorrenti in forza degli accordi sindacali di secondo livello.
in ulteriore subordine, ha contestato i conteggi effettuati dai ricorrenti e chiesto la rideterminazione delle somme eventualmente dovute.

I ricorrenti hanno replicato alla domanda riconvenzionale con memoria autorizzata depositata in data 27.11.2025.

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

Tentata senza esito la conciliazione delle parti, la causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste.

Rilevato:

è pacifico che la società convenuta nel periodo dedotto abbia retribuito i ricorrenti sulla base di un orario di lavoro settimanale ordinario di 44 ore ed abbia loro riconosciuto per ogni giorno di lavoro un'indennità di trasferta di 12 euro, aumentata dal 1.7.2019 a 14 euro e ciò in forza dell'applicazione degli accordi di secondo livello vigenti presso la filiera del committente [redacted] e, tra questi, l'accordo stipulato in data 11.10.2018.

L'art. 11 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rubricato "Orario di lavoro per il personale viaggiante" stabilisce: "*Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. (..) Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:*

-il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro; -i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. (…)".

L'art. 11 quinquies CCNL cit., rubricato *"Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla qualifica 1 parametro retributivo G"* dispone che *"1. Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le specificità proprie del trasporto delle merci, attraverso un percorso di contrattazione*

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

aziendale si definiscono condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametro retributivo G. Tale previsione è vincolata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi aziendali tra le parti stipulanti il presente CCNL.

1 bis (…).

2. Per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametro retributivo G, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente CCNL, potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese:

a. alla definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero;

b. alla verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.

3. Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra.

4. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.

(…)".

Ebbene, con gli accordi sindacali di secondo livello a cui fa riferimento la società convenuta, stipulati rispettivamente in data 11.10.2018, 27.5.2019 e 20.12.2020, le parti sociali in attuazione dell'art. 11 quinquies del CCNL ed "*avendo verificato la sussistenza del carattere discontinuo della prestazione lavorativa del personale viaggiante*", come si legge nell'accordo 11 ottobre 2018, hanno introdotto una deroga all'art. 11 del CCNL e previsto un orario di lavoro ordinario di 44 ore settimanali.

Innanzitutto, occorre rilevare che l'orario di lavoro indicato nelle lettere di assunzione dei ricorrenti è quello di 39 ore settimanali, i contratti di lavoro non contengono un riferimento agli accordi sindacali di secondo livello e neppure vi è un riferimento alla natura discontinua delle prestazioni lavorative.

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

La locale Corte d'Appello in un giudizio analogo al presente, iscritto al n. RGL 61/2025, con la sentenza pronunciata in data 18.6.2025, nota alle parti, ha anche respinto la tesi della società convenuta fondata sull'asserito errore materiale ed a tale sentenza si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella parte in cui, condivisibilmente, richiamato il disposto contenuto nell'art. 11, c. 9, del CCNL, la Corte ha rilevato come affinché tali accordi di secondo livello possano essere ritenuti applicabili al singolo rapporto di lavoro, occorre "*che l'applicazione degli accordi aziendali sia espressamente pattuita anche a livello individuale, o comunque quantomeno comunicata ai lavoratori interessati*".

A ciò deve aggiungersi che l'istruttoria testimoniale espletata ha confermato le deduzioni contenute nel ricorso in ordine alla natura non discontinua delle prestazioni lavorative rese dai ricorrenti alle dipendenze della società convenuta, con l'utile premessa che la stipula degli accordi aziendali di cui all'articolo 11, c. 8, lett. B) del CCNL presuppone che la prestazione lavorativa dei dipendenti sia in concreto resa in regime di discontinuità, di qui l'illegittimità di accordi sindacali di secondo livello che introducono deroghe alla durata dell'orario di lavoro settimanale in contesti lavorativi che non si caratterizzano per la discontinuità delle prestazioni lavorative rese dai lavoratori.

il testimone [redacted] ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'ottobre 2019 al mese di giugno 2021 presso l'appalto [redacted] di Buccinasco con mansioni di corriere addetto alle consegne di merce tramite furgone aziendale;
ha spiegato che ai corrieri settimanalmente venivano comunicati i turni tramite messaggi telefonici, che i turni duravano come minimo 9 ore e mezza e che ogni corriere aveva a disposizione un palmare, dotato di sistema GPS, che indicava il tragitto da compiere e l'ordine delle consegne e su cui ciascun corriere doveva segnalare via via l'esito delle operazioni di consegna compiute.
Nel descrivere la giornata lavorativa il testimone ha riferito che dopo aver timbrato e recuperato il furgone che trovava in sosta in un parcheggio adiacente al magazzino ed aver verificato l'assenza di danni ed il corretto funzionamento del mezzo, raggiungeva il magazzino ove trovava il carrello assegnato contenente tutti i pacchi a lui affidati; quindi, caricato il furgone con le merci da consegnare iniziava il giro assegnato secondo l'itinerario indicato sul palmare; ha ricordato di aver effettuato circa 150-160 fermate giornaliere per la gestione

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

di almeno 150 pacchi al giorno, talvolta anche di più.
Con riferimento all'organizzazione materiale delle consegne, il testimone ha affermato che, pur essendo prevista una suddivisione per zone, i pacchi risultavano frequentemente mescolati, cosicché nella medesima borsa potevano essere presenti colli destinati ad aree differenti. Secondo quanto riferito, tale situazione si verificava abitualmente.
Ha ricordato che per i pacchi che non era riuscito a consegnare, doveva essere tentato un secondo tentativo di consegna previo contatto telefonico con il cliente destinatario della merce. Il teste ha riferito che la datrice di lavoro ordinava di terminare le consegne di tutti i pacchi assegnati e che se un corriere terminava le consegne prima della fine del turno, veniva chiamato al telefono da un responsabile che gli affidava le consegne di merce di un collega che aveva bisogno di supporto.
Terminate le consegne si rientrava a Buccinasco dove andavano consegnati i pacchi che non era stato possibile recapitare; quindi, si parcheggiava il furgone annotando i chilometri percorsi e fotografando il mezzo e infine si passava alla timbratrice.
Ha aggiunto che era prevista una pausa pranzo di circa 30 minuti e di non riuscire quasi mai a fruirne concretamente mangiando spesso durante gli spostamenti tra una consegna e l'altra; cfr. verbale ud. 29/04/2026.

Il testimone [redacted], anch'egli driver dipendente della convenuta nel periodo in cui a quest'ultima è stato affidato l'appalto Amazon presso il sito di Buccinasco, con riferimento all'organizzazione concreta della giornata lavorativa, ha descritto una serie di attività preliminari alla partenza: assegnazione e ritiro delle chiavi del furgone, verifica del funzionamento del mezzo, controllo della carrozzeria e dei pneumatici e annotazione dei chilometri. Quindi ha riferito che il corriere, raggiunto il magazzino [redacted], individuava il proprio carrello, caricava i pacchi sul furgone e iniziava il giro di consegne nella rotta assegnata. Al termine delle consegne il corriere deve comunque tornare al magazzino [redacted] per chiudere la rotta, anche se non ha pacchi non recapitati da restituire e lì mettersi in fila ed attendere il proprio turno per poi raggiungere il parcheggio e lasciare il furgone dopo aver annotato i chilometri percorsi ed eventuali anomalie del mezzo.
Il testimone ha descritto carichi di lavoro consistenti, facendo riferimento a circa 140-160 fermate giornaliere e 280-300 colli;
ha ricordato che la sistemazione dei pacchi non sempre corrispondeva

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

logicamente alla sequenza delle consegne indicata dal sistema, con conseguenti difficoltà e perdite di tempo per i corrieri che dovevano risistemare tutti i pacchi all'interno del furgone sulla base dell'itinerario delle consegne al fine di rendere il processo maggiormente efficiente. Inoltre, sebbene l'applicazione istallata sul palmare indicasse il percorso e la successione delle consegne da seguire, il teste ha dichiarato che le indicazioni non erano sempre corrette e potevano condurre a localizzazioni errate, rendendo necessario utilizzare Google o chiedere informazioni ai responsabili per individuare il destinatario.

Quanto alle singole consegne, il teste ha spiegato che doveva citofonare e attendere il destinatario; in caso di assenza doveva tentare di contattarlo al telefono, provare a chiedere ai vicini e, ove la consegna non riuscisse, registrare nell'applicazione l'indisponibilità del cliente. Ha riferito inoltre che era richiesto un secondo tentativo di consegna (i c.d. ripassi) per i destinatari risultati assenti al primo passaggio perché l'indicazione datoriale era "*di non tornare con i pacchi indietro*".

Ha riferito che la pausa di trenta minuti, pur prevista «sulla carta», in concreto non riusciva ad effettuarla a causa dei ritmi serrati.

Ha inoltre dichiarato che, ancor prima di aver ultimato le consegne della merce affidata si veniva inviati dai responsabili ad aiutare altri corrieri. Le indicazioni provenivano dal *dispatcher* di turno, tramite palmare, telefono o chat, e potevano essere accompagnate da sollecitazioni ad accelerare le consegne per poter successivamente effettuare altri interventi per supportare i colleghi. cfr. verbale ud. 29/04/2026.

Il testimone [redacted] è stato dipendente della convenuta fino alle dimissioni del dicembre 2021 ed ha svolto funzioni di coordinatore/dispatcher. Presso il sito [redacted] di Buccinasco ha riferito di essersi occupato, insieme ad altri colleghi, della predisposizione dei turni di lavoro dei corrieri: i turni venivano organizzati su base settimanale, ma potevano essere aggiornati giornalmente in relazione alle assenze, alle richieste e alle esigenze operative di [redacted].

Le zone di consegna ricomprendevano la provincia di Pavia, quella di Milano, le città di Milano e Piacenza; la tratta assegnata ai corrieri era di circa 30/40 chilometri, quella di Piacenza era quella più distante da Buccinasco (n.d.r. circa 70 Km). Ogni corriere effettuava circa 85/90 fermate se aveva una zona di consegna distante, mentre per le zone più vicine si arrivava a 110/130 fermate.

In relazione alla pausa non retribuita di trenta minuti, il testimone ha precisato

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

che i corrieri erano stati invitati ad usufruirne nella fascia oraria 13.00/14.00 quando le aziende sono chiuse ed ha confermato che era stata data l'indicazione di non rientrare nel proprio domicilio durante la pausa.
Con riferimento all'organizzazione concreta delle consegne, il teste ha spiegato che i dispatcher potevano controllarne lo stato tramite il palmare in uso ai corrieri che era anche dotato di GPS e che i corrieri erano tenuti ad effettuare un secondo tentativo di consegna qualora non fossero riusciti a trovare il cliente destinatario al primo tentativo.
Ha riferito che, qualora un corriere avesse poche consegne o stesse terminando anticipatamente il proprio giro, poteva essere contattato dai dispatcher affinché aiutasse un altro corriere in difficoltà.
Il testimone, da ultimo, ha riferito che i corrieri più volte erano stati rimproverati perché dopo aver caricato il furgone si erano fermati al bar vicino alla filiale per fare colazione e che era stato chiesto loro di raggiungere prima la zona di consegna e poi effettuare la pausa; cfr. verbale ud. 29/04/2026.

Il testimone [redacted] è stato un consulente della società convenuta nel periodo 2014 – 2019 ed ha ricordato di aver rappresentato la società nell'ambito degli accordi sindacali.
In realtà egli risulta aver rappresentato la Assoespressi, che ha assistito le società delivery [redacted], nell'ambito dell'accordo concluso con la Filt CGIL Lombardia e le RSA l'11.10.2018 ed aver preso parte, quale rappresentante della predetta associazione datoriale, all'accordo concluso in data 27.5.2019, unitamente alla Fedit, con le OOSS Filt CGIL, Fit CISL, UIL trasporti Lombardia.
Il testimone ha riferito che nessun accertamento è stato effettuato per valutare la natura o meno discontinua dell'attività lavorativa svolta dai corrieri, ma che gli accordi sono stati sottoscritti anche dalle RSU. cfr. verbale ud. 29/04/2026.

Anche alcuni dei messaggi prodotti in atti dai ricorrenti e riguardanti le indicazioni date ai corrieri dai dispatcher, dimostrano come l'attività lavorativa dei driver fosse monitorata minuto per minuto e come il sistema organizzativo adottato dalla società convenuta fosse improntato al raggiungimento della massima efficienza con totale eliminazione di periodi di pausa o inattività dei corrieri, con divieto per questi ultimi di allontanarsi dalla zona di consegna in anticipo rispetto all'orario indicato dai responsabili.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune comunicazioni tratte dal

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

doc 16 f.r.:

[22.6.18, 14:47:12] [redacted] *Ragazzi, dopo aver finito il proprio giro e fatto i ripassi, il rientro parte dalle ore 16.00. Mi raccomando chi ha aiuti impostati li esegua, così da allinearci per il rientro.*

[23.6.18, 13:49:16] [redacted] *Ragazzi, mi raccomando i ripassi. Tentiamo tutte le consegne, se non si riesce a consegnare il pacco chiamiamo l'assistenza e facciamoci mettere in contatto con il cliente o direttamente il cliente dall'app. Per gli esercizi commerciali/aziende vale la stessa cosa, ma la consegna in questi casi dovete settarla come attività chiusa inserendo obbligatoriamente gli orari dell'attività.*

[26.6.18, 14:49:59] [redacted] *Ragazzi, siamo messi abbastanza bene. Mi raccomando portiamo a termine la rotta, eseguiamo i ripassi e cerchiamo di tornare a zero pacchi se possibile. Per ogni tentativo non andato a buon fine provate a contattare l'assistenza e/o il cliente. Il *rientro parte dalle ore 16.15 NON PRIMA, salvo mia diversa comunicazione**

[27.6.18, 15:54:52] [redacted] *Ragazzi, come detto prima, *il rientro parte dalle 16,15* dopo aver terminato la rotta e fatto i ripassi. Al rientro ci sarà un addetto* [redacted] *che vi farà parcheggiare sul piazzale. Ci si dovrà posizionare per file, dal lato magazzino al lato esterno, in maniera ordinata. Vi giro una foto di ieri, per aiutarvi a capire come posizionare il furgone per il rientro pomeridiano. A dopo*

[28.6.18, 14:22:38] [redacted]*: Ragazzi, stiamo impostando alcuni aiuti. Oggi siamo messi abbastanza bene, quindi mi raccomando i ripassi e cerchiamo di consegnare tutto. Provate a chiamare l'assistenza ed il cliente e di rientrare con 0 pacchi. *Il rientro parte dalle ore 16.15 NON PRIMA salvo mia diversa comunicazione**

[31.10.19, 14:12:43] Ufficio [redacted] *Buccinasco: il rientro parte dalle ore 17.25... naturalmente per quelli usciti alle 8.30 , per i Das usciti alle 11 seguira' nuova comunicazione. Per qualsiasi necessità c'è il numero dell'ufficio. Grazie*
[31.10.19, 15:11:26] Ufficio [redacted] *Buccinasco: Per i driver usciti alle 11 cerchiamo si completare la rotta nel rispetto dell orario si rientro che è alle 19.25. Grazie*

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

*[8.2.21, 15:15:37] Ufficio [redacted] Buccinasco: *per i ragazzi entrati alle 730 il rientro parte dalle ore 16.30 per i ragazzi che sono entrati alle 7.55 il rientro parte dalle ore 16.55*, come al solito cerchiamo di curare al meglio i ripassi. grazie e BUON LAVORO!!*

In conclusione, alla luce delle emergenze istruttorie si impone una pronuncia di illegittimità degli accordi sindacali di secondo livello con riferimento all'orario di lavoro, perché è emerso che l'attività lavorativa dei corrieri addetti alle consegne per il magazzino [redacted] di Buccinasco, non ha avuto affatto il carattere della discontinuità siccome priva di periodi di pausa, di riposo o di inattività.
I numerosi compiti affidati ai driver, compresi quelli di natura preparatoria, quelli finalizzati alla ricerca del cliente, del pacco, del parcheggio in strada del mezzo – che certo non poteva essere lasciato incustodito per dedicarsi ad attività di recupero psico-fisico, l'elevato numero delle fermate richieste e dei pacchi da consegnare quotidianamente, i tempi di percorrenza tra una fermata e l'altra, i possibili imprevisti tipici della circolazione veicolare, lasciano escludere che i ricorrenti possano essere considerati lavoratori discontinui Perché nello svolgimento del lavoro assegnato non vi erano periodi di inattività, da intendersi questi ultimi come periodi in cui il dipendente non è a disposizione del datore di lavoro.
Queste conclusioni sono avvalorate sulla base di un'ultima considerazione: la società convenuta, che evidentemente ha utilizzato un algoritmo per il calcolo dei pacchi da assegnare a ciascun corriere in rapporto al tipo di tratta affidata a ciascuno, non ha inteso illustrare gli input forniti al sistema algoritmico per la determinazione dei risultati richiesti, né ha allegato e richiesto di provare, come era suo onere, specifiche circostanze da cui poter anche solo presumere che gli odierni ricorrenti, nei periodi dedotti, siano rimasti inattivi.
Ne consegue l'illegittima applicazione dell'orario di lavoro pari a 44 ore settimanali, anziché 39 come previsto dall'art. 11, c. 1, del CCNL applicato, e l'obbligo della società convenuta di pagare ai ricorrenti - con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, tutte le ore lavorate oltre le 39 settimanali con riferimento al periodo in cui ciascuno ha lavorato sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno.
E' infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta sulla base dell'art. 11, c. 9, del CCNL applicato che stabilisce "*per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza il lavoratore*

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

tenuto, pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute derivante dal presente accordo nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti,".

Gli accordi a cui si riferisce la norma che pone il termine di decadenza sono quelli indicati nel precedente comma 8, lett. b: accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario; accordi collettivi territoriali per l'introduzione di regole per la forfettizzazione.

Dunque, la norma del CCNL sulla decadenza non è applicabile alla fattispecie in esame.

La domanda azionata dagli odierni ricorrenti non ha ad oggetto il pagamento del lavoro straordinario: con il ricorso non è stato chiesto di accertare che i lavoratori hanno prestato attività lavorativa oltre l'orario settimanale ordinario.

I ricorrenti hanno contestato la sussistenza, in concreto, della natura discontinua dell'attività lavorativa resa e chiesto di verificare la legittimità degli accordi sindacali di secondo livello, stipulati ai sensi dell'art. 11 quinquies del CCNL e sulla cui base la società datrice di lavoro ha innalzato da 39 a 44 l'orario di lavoro settimanale ordinario.

Con la memoria la società convenuta formula, infine, una domanda riconvenzionale subordinata. La società osserva che l'indennità di trasferta [redacted] e l'estensione dell'orario ordinario a 44 ore erano previste dallo stesso sistema di accordi di secondo livello e sarebbero state economicamente collegate. Pertanto, qualora il Tribunale ritenesse inapplicabile il regime delle 44 ore e accogliesse, anche parzialmente, le domande dei lavoratori, la società domanda la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta [redacted] e la loro compensazione con gli eventuali crediti riconosciuti ai ricorrenti.

Si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. alla condivisibile sentenza n. 320/2025 della Corte di appello di Torino citata che, nel confermare la correttezza della sentenza di primo grado reiettiva di analoga domanda riconvenzionale formulata anche in quel giudizio dall'odierna convenuta, ha osservato: "*l'indennità di trasferta è un istituto non solo previsto dall'accordo aziendale 10 novembre 2018 ma in generale per il personale viaggiante dall'articolo 62 del CCNL. (…).*

La tesi dell'appellante dell'inscindibilità tra indennità trasferta e discontinuità

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

della prestazione, riproposta anche in questo giudizio di appello, appare totalmente infondata già alla luce delle previsioni dello stesso accordo sindacale, che proprio al punto 3 invocato dalla società specifica a proposito dell'indennità di trasferta che "tale importo, ancorché determinato in maniera forfetaria per semplicità di calcolo, assolve una funzione meramente restitutoria e va a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'imprenditore e per l'esercizio delle proprie mansioni." (sottolineatura a cura dell'estensore).
Non rileva poi, a parere del Collegio, la circostanza che la stessa norma contrattuale – art 11 quinques del CCNL- preveda sia la possibilità di determinare forfettariamente la misura dell'indennità, sia la possibilità di prevedere lo svolgimento della prestazione in modalità discontinua con un monte ore di 44 ore settimanali, trattandosi di istituti dalla natura e dalla funzione ontologicamente diversa.".

Il ricorso, quindi, deve essere accolto e la società convenuta condannata a pagare a ciascun ricorrente l'importo riportato in dispositivo, maggiorato degli accessori di legge e desunto dal conteggio depositato dalla parte convenuta in data 27.2.2026 frutto di accordo tra le parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e succ. modif. in applicazione dell'art. 4 comma 2 del citato DM, determinato il compenso unico in € 5.388 (onorario medio per causa con istruttoria), ed applicata una maggiorazione del 30% per i soggetti dal 2° al 4°.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,

- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, per il periodo oggetto di causa, ad un orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali ed il diritto a percepire, per le ore di lavoro prestate oltre la trentanovesima, la maggiorazione prevista dal CCNL applicato per il lavoro straordinario;
- condanna la parte convenuta [redacted] a pagare in favore di ciascun ricorrente gli importi di seguito indicati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo:

[redacted] l'importo di € 6.108 lordi
[redacted] l'importo di € 6.008 lordi

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d

[redacted] l'importo di € 4.805 lordi

[redacted] l'importo di € 5.763 lordi

[redacted] Andrea l'importo di € 3.809 lordi;

- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 11.853,60, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA, c.u. se versato, con distrazione in favore dei difensori delle parti ricorrenti avv.ti Alessandro Villari e Giovanni Giovannelli;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 29/08/2026

la Giudice

Sonia SALVATORI

Firmato Da: SONIA SALVATORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3948e4a76ce24385fd1b5536f02e9d